



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

MINUTA

Prot. n. 2402

li, 22 gennaio 2015

Al Sig. Sindaco
Sede

e p.c. Ai Sigg. ri Dirigenti:
I Settore - Dr. Samuele Pontino

II Settore - Dr. Giuseppe Di Biase

III e V (ad interim) Settore
Ing. Giuseppe Limongelli

IV Settore - Ing. Sabino Germinario
LL. Sedi

Oggetto: Nota prot. n. 1428 del 15.01.2015, ad oggetto: **Stazione Unica Appaltante – Convocazione incontro**. Comunicazione notizie.

In data 21.01.2015 è pervenuta la nota in oggetto, con la quale la S.V. invitava la scrivente ed i dirigenti in indirizzo "a partecipare a un incontro che si terrà martedì 20 Gennaio p. v. alle ore 10:00 presso la Sala Giunta dell'Ente con lo scopo di definire le determinazioni in merito all'approfondimento della convenzione proposta dal Comune di San Ferdinando di Puglia. Vogliano pertanto le SS.LL., nel mentre, approfondire alcuni aspetti dello schema, comunicando altresì eventuali correzioni o modifiche da apportare allo stesso".

Atteso il ritardo nella ricezione della nota, non si è potuto partecipare a tale incontro; pertanto, con la presente, fermo restando le valutazioni dei dirigenti che adottano gli atti di gara, ai sensi degli artt.107 e 192 del D. Lgs. n.267/2000, per gli aspetti di loro interesse ed esclusiva competenza, si esprimono perplessità su quanto contenuto nello schema di convenzione e, in particolare, nell'art.5, che di seguito si riporta:

"Articolo 5 – Organi della Sua

1. Sono organi della SUA il collegio dei responsabili di settore/servizio, il responsabile unico del procedimento e le commissioni di gara; a tali organismi, quando gli enti aderenti abbiano diversi segretari, si aggiunge il comitato di coordinamento formato da questi ultimi..... OMISSIS.....

2. OMISSIS.....

3. Il Comitato di coordinamento, quando esistente, svolge le funzioni di supporto giuridico nell'ambito delle proprie competenze, che l'art.97 del D.Lgs. 18.8.00 n.267 affida alla figura del segretario comunale in generale."

A sommo parere della scrivente, ciò confligge con il regime delle competenze secondo il quadro normativo di riferimento, attesa la chiarezza delle disposizioni degli artt. 97, 107, 192 del D. Lgs. n.267/2000; non tiene conto delle disposizioni della legge n.213 del 2012 che, innovando la materia dei controlli, attribuisce al segretario comunale la competenza all'effettuazione dei controlli successivi di regolarità amministrativa sui provvedimenti dei dirigenti (determinazioni) con una indagine a campione, né di quanto previsto in materia di prevenzione della corruzione dalla l. n.190 del 2012 e dal PNA , approvato dalla CIVIT (attualmente ANAC) in data 11 settembre 2013, tenuto conto che una delle aree obbligatorie per le quali il responsabile prevenzione della corruzione (che per gli enti locali, di norma, è il segretario comunale) deve predisporre idonee misure è quella dell'affidamento di lavori, servizi e forniture. Ciò porterebbe ad una commistione di ruoli tra controllore e controllato.

Inoltre, si avrebbe un inutile aggravio ed appesantimento del procedimento, tenuto conto della mole di gare che l'insieme dei comuni potrà porre in essere.

Pertanto, quale utile contributo, si ritiene che tale previsione vada stralciata.

Tanto, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza.

Il Segretario Generale
Dr. ssa Maria Teresa Oreste

